

Casa di Accoglienza del Clero

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall'assemblea dei soci del 24.04.1990

PREMESSA

Per il buon funzionamento di ogni convivenza si rende necessario tracciare alcune linee di comportamento per facilitare e favorire la vita comunitaria secondo il principio:

“tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi agli altri” (Mt. 7,12)

Nella “Casa di accoglienza” le norme favoriranno, in un clima di massimo rispetto reciproco, la crescita morale e spirituale degli ospiti ad edificazione degli stessi e del Popolo di Dio.

Allo scopo predetto si propongono alcune indicazioni nella speranza di favorire il sorgere di un centro di umanità illuminante di esempi cristiani.

La Casa di accoglienza ha una Direzione e una Segreteria.

PRATICHE DI INGRESSO

Art. 1

La Casa di accoglienza della Fraternità Sacerdotale, Soc. Coop. Sociale a r. l., con sede in Udine Via Giuseppe Ellero 3/4, dà ospitalità ai Sacerdoti della Diocesi, non autosufficienti e autosufficienti, Soci della Cooperativa Sacerdotale, non abili al servizio pastorale. Qualora ci fossero posti disponibili, potranno essere accolti anche altri Sacerdoti, con il nullaosta dell'Ordinario diocesano, secondo le norme approntate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'impegno di questi ultimi a lasciare il posto per eventuali Confratelli bisognosi di accoglienza.

Art. 2

Per essere accolti, in ottemperanza delle disposizioni generali in materia, è necessario presentare i seguenti documenti:

- a) Domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione della Casa;
- b) Certificato di nascita in carta semplice;
- c) Certificato di residenza in carta semplice;
- d) Certificato medico attestante lo stato di salute, le cure praticate e/o in atto. Se già ricoverato in ospedale, provvedere pure copia della cartella clinica;
- e) Numero di codice fiscale;
- f) Tesserino USL;
- g) Impegnativa scritta di accettazione del regolamento interno;
- h) Impegnativa scritta a versare regolarmente la rette dovuta;
- i) Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Art.3

La direzione, esaminata la domanda e rilevata la possibilità di accoglimento, inviterà l'interessato a visitare l'appartamento assegnato e concorderà con lo stesso la data dell'ingresso e la retta da versare.

I Soci hanno, per diritto, l'assoluta precedenza nell'accoglimento.

Art. 4

Il richiedente dovrà procurarsi un corredo personale sufficiente. Potrà inoltre, portarsi qualche arredo, previa autorizzazione da parte della Direzione, che ne esaminerà la convenienza e la qualità.

RETTA

Art. 5

La retta viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali variazioni della retta saranno comunicate tempestivamente.

La retta deve essere versata, anticipata, nei primi sei giorni di ogni mese.

All'accoglimento verrà richiesta una cauzione pari ad una mensilità.

La retta è comprensiva dell'alloggio, del vitto, del bucato della biancheria, del riscaldamento, dell'assistenza medica e delle cure non ospedaliere nei limiti consentiti dalle disponibilità dei Sanitari, del personale infermieristiche e delle attrezzature sanitarie di cui la Casa potrà disporre.

Art 6

La retta da versare sarà fissata tenendo presenti tre categorie di Ospiti:

- a) Ospite non autosufficiente;
- b) Ospite autosufficiente non attivo;
- c) Ospite in attività pastorale.

Art. 7

Qualora l'Ospite si assentasse per oltre 15 giorni, sarà concessa una riduzione della retta secondo le norme deliberate dall'Amministrazione.

ALLOGGIO

Art. 8

Il Confratello Ospite, alla consegna dell'appartamento, assume i seguenti impegni:

- a) Osservare le norme della civile convivenza nel reciproco rispetto;
- b) Osservare le regole d'igiene dell'ambiente;
- c) Mantenere in ordine gli impianti, ottemperando alle richieste della Direzione per il loro buon funzionamento; non modificare l'assetto funzionale dell'appartamento;
- d) Segnalare alla Direzione i guasti o il cattivo funzionamento di qualsivoglia impianto o attrezzatura;
- e) Evitare in modo assoluto di ricorrere ad estranei per la manutenzione degli impianti;

- f) Consentire al personale di servizio, o a persone incaricate dalla Direzione, di entrare nell'appartamento per la pulizia, controlli degli impianti o riparazione degli stessi.

Art. 9

- a) E' rigorosamente vietato usare, nell'appartamento, fornelli – stufe elettriche – ecc.;
b) Gli eventuali danni che venissero arrecati nell'appartamento, all'arredamento dello stesso per inadempienze dell'ospite dovranno essere risarciti dallo stesso.

Art.10

- a) L'ospite non autosufficiente, a norma delle leggi vigenti, è tenuto ad avvertire la portineria per ogni assenza.
b) In caso di assenza per uno o più giorni, l'ospite è tenuto a depositare la chiave dell'appartamento in portineria e rilasciare il proprio recapito.
c) Nessuna persona potrà essere ospitata nell'appartamento durante l'assenza di colui che l'ha in concessione.

Art.11

L'appartamento resta a disposizione della Direzione:

- a) Qualora fosse inoltrata regolare disdetta;
b) Qualora l'ospite avesse lasciato l'appartamento da oltre 10 giorni senza aver dato comunicazione o giustificazione dell'assenza;
c) Dopo il decesso.

VITTO

Art. 12

Il vitto a carattere familiare, di norma sarà uguale per tutti. Chi avesse necessità particolari, confermate dal medico personale o della Casa, lo farà presente alla Direzione, la quale provvederà al meglio delle possibilità.

CELEBRAZIONI SACRE

Art. 13

- a) A tutti i Confratelli sarà data la possibilità di concelebrare la S. Messa: la concelebrazione ci sarà nell'orario stabilito a discrezione della Direzione.
b) Chi, per motivi straordinari, avesse necessità di celebrare singolarmente e in orario diverso, lo potrà fare solo eccezionalmente, udito il Direttore.
c) La Direzione proporrà agli ospiti altri possibili momenti di preghiera comune.

ORARI

Art.14)

Il confratello ospite gode di ampia libertà: resta tuttavia il dovere di rispettare gli orari relativi agli adempimenti della vita comunitaria: in modo speciale la puntualità è richiesta per le Celebrazioni

liturgiche ed i pasti. E' oltremodo necessario comportarsi con delicatezza durante le ore di riposo, pomeridiano e notturno, per non arrecare disturbo agli altri Confratelli.

ASSISTENZA MEDICA ED INFERMIERISTICA

Art. 15

La Casa mette a disposizione degli ospiti il proprio Medico, ognuno è però libero di chiamare il medico di fiducia, presi accordi con la Direzione.

Art.16

Il Medico, coadiuvato dal Personale paramedico, ha la responsabilità dell'assistenza sanitaria dell'ospite ammalato.

In caso di malattia dell'ospite, è dovere dell'incaricato di turno di avvertire tempestivamente la Direzione, che chiamerà il Medico e provvederà, se il caso lo richiede, ad avvertire i parenti.

Art. 17

La Casa assicura un'assistenza anche notturna.

ASCENSORI

Art. 18

La Casa è dotata di ascensori, che dovranno essere usati secondo le norme. Gli ospiti sono pregati di avvertire con sollecitudine la Direzione, qualora notassero anomalie nel funzionamento degli ascensori.

SERVIZIO TELEFONICO ED AUDIOVISIVO

Art. 19

La Casa dispone di un centralino telefonico, al quale è collegato ogni appartamento.

Art. 20

La spesa per l'uso personale del telefono, è a carico dell'ospite.

Art. 21

La Casa dispone di un'antenna TV centralizzata con presa in ogni appartamento. Chi volesse il televisore privato verserà la quota parte di canone speciale per le comunità

NOTA SPECIALE

Art. 22

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento alle norme ed usi in materia.